

CAUSA 32-64

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CONTRO
LA COMMISSIONE DELLA C.E.E.

Sentenza della Corte del 17 giugno 1965¹

M a s s i m e

Tariffa doganale comune — Fissazione — Prodotti dell'elenco G — Seta — Mercato italiano — Isolamento — Avviso favorevole all'adozione di misure di salvaguardia — Carattere non obbligatorio — Non deroga al Trattato C.E.E. — Poteri e obblighi della Commissione

(Trattato C.E.E., artt. 14, 15 e 226; Protocollo VIII, art. 2 dell'accordo in data 2 marzo 1960, riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G)

L'articolo 2 del Protocollo VIII indica una direttiva di cui la Commissione deve tener conto senza essere peraltro vincolata da un preciso obbligo giuridico. Non avendo posto alcuna norma tassativa, detta disposizione non può avere derogato agli artt. 14 e 15 del Trattato C.E.E. né aver loro sostituito una norma speciale per i prodotti di seta italiani.

D'altro lato, l'articolo 2 del Protocollo VIII non implica alcuna deroga all'articolo 226 del Trattato C.E.E. Pur esprimendo « un avviso favorevole per un'applicazione dell'articolo 226 del Trattato » gli Stati membri hanno inteso rimanere nell'ambito stesso di detto articolo e lasciare intatto il potere di valutazione da esso attribuito alla Commissione.

Nella causa 32-64 promossa dal

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
rappresentato dal Ministro plenipotenziario Adolfo Maresca,
Vice Capo del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli
Affari Esteri, in qualità di agente,
assistito dal Sostituto Avvocato Generale dello Stato Renato
Carafa,
e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso la sede della
Ambasciata d'Italia,

ricorrente

contro

1 — Lingua processuale : l'italiano.